

Avv. ANTONIO BRANCACCIO
Largo Dogana Regia, 15
Tel. 089 233972 - 221270 - 241261
84121 - SALERNO
Via Taranto, 18 - Tel. 06 7000641
00182 - ROMA

RACCOMANDATA A/R

Anticipata a mezzo PEC:

dpun@postacert.istruzione.it

studiuniversitari@postacert.istruzione.it

Salerno, 2 agosto 2014

Spett.le **M.I.U.R.**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Viale Trastevere 76/A

00153 - ROMA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

I sottoscritti avv.ti Antonio BRANCACCIO, Valentina BRANCACCIO e Alberto LA GLORIA, procuratori e difensori costituiti della dott.ssa **Laura VIRNO** e della Sig.ra **Beatrice VIRNO**, nel ricorso da queste proposto contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed altri, pendente innanzi al **T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III bis**, con il numero di **R.G. 7914/2014**, ai sensi dell'ordinanza pronunciata dall'anzidetta Sezione n. 3517/2014 del 24.7.2014, trasmettono al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il presente avviso affinché lo stesso provveda alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero "www.istruzione.it", alla sezione "Atti di notifica", con le modalità prescritte dal Giudice Amministrativo nell'ordinanza innanzi richiamata.

Nel rispetto delle modalità indicate nella stessa ordinanza, i sottoscritti avvocati specificano e dichiarano quanto segue.

*** **

1) AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE: Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio con sede in Roma.

*** **

2) **NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO**: R.G. n. 7914/2014.

*** **

3) **NOME DEI RICORRENTI**: dott.ssa **Laura VIRNO**, nata a Napoli il 5.9.1985 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele 110 (cod. fisc. VRN LRA 85P45 F839C) e sig.ra **Beatrice VIRNO**, nata a Napoli il 5.6.1996 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele 110 (cod. fisc. VRN BRC 96H45 F839L).

*** **

4) **AMMINISTRAZIONE INTIMATA**: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Seconda Università degli Studi di Napoli.

*** **

5) **ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**:

a) graduatoria di merito del concorso unico nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria **per l'anno accademico 2014/2015**, pubblicata in data **12.5.2014** sul sito internet (www.accessoprogrammato.miur.it), nella quale le ricorrenti risultano classificate oltre l'ultimo posto utile e, quindi, **non ammesse**;

b) successiva graduatoria di merito, pubblicata con le medesime modalità in data **20.5.2014**, nella quale sono stati indicati i nominativi dei candidati che risultano assegnati o prenotati ai corsi di laurea;

c) elenco anonimo pubblicato in data **22.4.2014** sul sito internet (www.accessoprogrammato.miur.it), nel quale sono stati riportati esclusivamente i punteggi conseguiti dai candidati in ordine decrescente;

d) decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 5.2.2014 n. 85, con il quale sono state definite, per l'anno accademico 2014/2015, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea;

e) decreto del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli del 6.2.2014, con il quale è stato indetto il concorso e definite le sue modalità di

svolgimento;

f) verbali della Commissione preposta alla prova di ammissione svoltasi, per la Seconda Università degli Studi di Napoli, in data 8.4.2014 presso la struttura denominata "Palapartenope", atti non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti;

g) tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

*** **

6) SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO:

a) **PRIMO MOTIVO DI RICORSO: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 14 D.P.R. 9.5.1994 N. 487; ARTT. 1 E 3 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I.; ARTT. 3 E 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETA' - PERPLESSITA' - ABNORMITA' - ILLOGICITA' - TRAVISAMENTO - MANIFESTA INGIUSTIZIA - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Con il primo motivo di ricorso si è denunciata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per la violazione del principio dell'anominato - in uno alle prescrizioni dell'art. 14 D.P.R. n. 487/1994 in cui, come è noto, tale principio trova puntuale regolamentazione - con irrimediabile compromissione delle esigenze di trasparenza ed imparzialità dell'intera procedura di selezione.

Si tratta di una violazione che risulta - addirittura - sostanziata nelle stesse regole del concorso che, come anticipato in narrativa, hanno testualizzato quelle che sarebbero state le modalità di svolgimento della prova di ammissione.

Ed invero, emerge per tabulas (si cfr. il decreto rettorale del SUN del 7.2.2014) che:

- **è stato inserito in una busta sigillata alla presenza del candidato soltanto il modulo di risposte da inviare al CINECA**, per la determinazione del punteggio;
- **NON è stata, invece, inserita in alcuna busta** - né è dato comprendere in che modo sia stata conservata - **la scheda anagrafica del candidato** che doveva essere semplicemente "consegnata" alla Commissione, "in attesa" che i dati

identificativi ivi contenuti fossero trasmessi allo stesso CINECA, dopo la pubblicazione dei punteggi delle prove.

La circostanza di assorbente e decisivo rilievo è che, su tutto il materiale concorsuale, e anche sulla scheda anagrafica, è stato impresso un unico codice alfanumerico abbinato al nome del candidato che poteva facilmente consentire di conoscere il soggetto che aveva elaborato la prova.

E tanto per la semplicissima ragione che la scheda anagrafica - che doveva consentire l'abbinamento tra l'elaborato e il candidato - è rimasta nella disponibilità dell'Ateneo per un lungo periodo di tempo (tra l'8 aprile, data di svolgimento della prova e il 5 maggio, data di trasmissione dei dati anagrafici al CINECA), durante il quale non si sa come e dove sia stata conservata e/o con quali garanzie di segretezza.

Vi è stata, quindi, l'astratta possibilità che chiunque abbia potuto conoscere il codice alfanumerico abbinato a ciascun candidato che, ripetesi, era lo stesso che risultava apposto anche sul modulo di risposte inviato al CINECA per la correzione e, in tal modo, vi è stata l'astratta possibilità di un'alterazione dei risultati della prova di ammissione per un numero indefinito di candidati.

Con la conseguenza che - se durante lo svolgimento della prova e, ancor di più, nel corso della correzione - non vi è stato l'assoluto rispetto delle più elementari regole di anonimato, sia in riferimento all'identità dei candidati, sia in riferimento al materiale d'esame, **la procedura concorsuale è da ritenersi illegittima ex se**, senza che, all'uopo, sia necessario verificare se, in concreto, vi sia stato o meno il riconoscimento del candidato oppure accertare a quale soggetto sia o meno imputabile la violazione, bastando la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi (si cfr., ex multis, C.S., Ad Plen., 20.11.2013 nn. 26, 27 e 28; C.S., VI, 11.7.2013 n. 3747; T.A.R. Sardegna, I, 14.3.2013 n. 229; nonché, in specifico riferimento a fattispecie assolutamente analoghe a quella di specie, C.S., II, n. 4233/2013 del 14.10.2013; C.S., II, n. 3672/2011 del 6.10.2011; C.G.A. 10.5.2013 n. 466; T.A.R. Sicilia-Palermo, I, 28.2.2012 n. 457; T.A.R. Molise, I, 4.6.2013 n. 396).

b) SECONDO MOTIVO DI RICORSO: VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 15 D.P.R.

9.5.1994 N. 487; ARTT. 1 E 3 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I.; ARTT. 3 E 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETA' - PERPLESSITA' - ABNORMITA' - ILLOGICITA' - TRAVISAMENTO - MANIFESTA INGIUSTIZIA - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Con il secondo motivo di ricorso si è denunciata l'illegittimità della procedura di selezione perché, a quanto è dato intendere, **il Consorzio Interuniversitario CINECA**, che aveva il compito di provvedere - su scala nazionale - alla correzione degli elaborati e alla determinazione dei relativi punteggi, **non ha redatto alcun verbale di tali operazioni.**

Non vi è alcun dubbio, però, nel rispetto dei principi generali in materia di procedure concorsuali, nonché dell'art. 15, comma 1, D.P.R. n. 487/1994 (ai sensi del quale *"di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario"*), **era assolutamente necessaria la verbalizzazione di tutte le attività poste in essere dal CINECA.**

E' noto, infatti, che la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'adequata rappresentazione documentale che è possibile la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo dell'oggetto dell'attività medesima (si cfr. T.A.R. Calabria-Catanzaro, II, 15.6.2006 n. 645; T.A.R. Piemonte, II, 14.4.2003 n. 598).

Non a caso, proprio in una fattispecie del tutto analoga a quella di specie (test ammissione alla Facoltà di Medicina), il Giudice Amministrativo ha già avuto modo di chiarire che *"un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza ormai codificato dall'art. 1 della legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di*

conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito da precetto costituzionale dell'art. 113, per il quale contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale e ciò sull'evidente riflesso dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela" (si cfr. T.A.R. Lazio-Roma, III bis, 18.6.2008 n. 5986; nonché, negli stessi sensi, T.A.R. Molise, I, 4.6.2013 n. 396 già innanzi citata).

Ne consegue che si è in presenza di un vizio procedimentale particolarmente rilevante, poiché non consente di verificare ex post in che modo si siano svolte le operazioni di correzione degli elaborati (e, in ragione di quanto innanzi dedotto sub I, **come gli stessi siano stati conservati**), che involge ovviamente i risultati delle attività poste in essere dal CINECA, ivi compresa la collocazione in posizione non utile delle ricorrenti.

*** **

7) **INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI**: tutti i soggetti che, nell'impugnata graduatoria di merito del concorso unico nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015, pubblicata in data 12.5.2014 e 20.5.2014 sul sito internet "www.accessoprogrammato.it", ricoprono la posizione **dalla n. 1** (Ripa Augusto Egidio) **alla n. 12150** (De Rosa Fabrizia), siccome collocatisi - alla data odierna del 2.8.2014 - in posizione utile e/o astrattamente utile all'immatricolazione; nonché, ove e per quanto occorra, dei soggetti che, nella stessa graduatoria, ricoprono la posizione dalla n. 12151 (Cervia Beatrice) alla n. 36788 (Moccia Elena) e, quindi, risultano, allo stato, non ammessi per fine posti.

*** **

8) **Lo svolgimento del processo può essere seguito** consultando il sito "www.giustizia-amministrativa.it" attraverso l'inserimento del numero di registro generale di ricorso (R.G. n. 7914/2014) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione

“T.A.R.”.

*** **

9) **La notifica per pubblici proclami** - a mezzo della pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - **è stata autorizzata con ordinanza del T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III bis, n. 3517/2014 del 24.7.2014.**

*** **

10) Per il **testo integrale del ricorso** si cfr. l'allegato n. 1 al presente avviso.

*** **

11) Per l'**ordinanza del T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III bis, n. 3517/2014 del 24.7.2014** si cfr. l'allegato n. 2 al presente avviso.

*** **

12) Per l'**elenco nominativo dei controinteressati** si cfr. l'allegato n. 3 al presente avviso.

*** **

13) **OBBLIGHI DEL M.I.U.R.**: con l'ordinanza n. 3517/2014 il T.A.R. Lazio-Roma, III bis, ha, altresì, prescritto che *«il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informativo - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito “www.giustizia-amministrativa.it” attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio-Roma” della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza

definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento».

*** **

14) In ordine al **pagamento dell'importo di € 100,00** per l'attività di pubblicazione sul sito del M.I.U.R., i sottoscritti avvocati chiedono di conoscere le modalità per la corresponsione della predetta somma, specificando che ogni comunicazione al riguardo potrà essere indirizzata al seguente indirizzo PEC "avv.abrancaccio@pec.it" oppure anche al seguente numero di fax 089-241261.

*** **

15) In ordine al **rilascio dell'attestato di pubblicazione** sul sito del M.I.U.R., i sottoscritti avvocati chiedono che tale attestato venga trasmesso al seguente indirizzo PEC "avv.abrancaccio@pec.it" oppure anche al seguente numero di fax 089-241261.

*** **

Con osservanza.

Salerno-Roma, 2 agosto 2014

(avv. Alberto La Gloria)

(avv. Valentina Brancaccio)

(avv. Antonio Brancaccio)





